

Comune di Falconara Marittima



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 CON OPZIONE DI PROROGA PER ANNI 2 (DUE).

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio delle pubbliche affissioni che comprende la materiale affissione dei manifesti e la gestione e manutenzione degli impianti esistenti.

Il servizio di pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, viene svolto in conformità alla L. 160/2019 e al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché alle disposizioni riportate nel presente capitolato.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Ai sensi del Regolamento citato di cui al 3° comma, art. 2, sono attribuite al soggetto affidatario le funzioni di cui dall'articolo 67.

Il soggetto affidatario provvederà ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Comune e tutte le successive modificazioni e integrazioni che eventualmente verranno adottate.

ART. 2 LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà disporre (o, in caso contrario, provvedere all'apertura entro dieci giorni dalla decorrenza del presente contratto) di una sede operativa funzionante entro una distanza massima di Km. 25 dalla sede comunale, al fine di una puntuale esecuzione dell'concessione.

Il luogo dove verranno effettuate le affissioni relative al servizio è il territorio del Comune di Falconara Marittima.

La concessione in oggetto avrà la durata di anni 2 (due) naturali, successivi e continui decorrenti dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2026 con opzione di proroga per anni 2 (due); l'opzione di proroga per l'ulteriore periodo di anni 2 (due) del contratto alla scadenza potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima del termine finale del contratto originario; qualora alla data di decorrenza non fosse ancora stipulato il contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad attivare il servizio a partire dal 01/01/2025.

Il soggetto affidatario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuova concessione, per un periodo comunque non superiore a 1 anno, alle stesse condizioni previste dal contratto, nessuna esclusa. L'affidatario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

La concessione si ritiene decaduta di diritto, qualora nel corso della durata della stessa fossero emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggono la facoltà ai Comuni di affidare la gestione del servizio a soggetti privati; in tal caso nulla è dovuto a titolo di indennizzo per effetto della decadenza anticipata della concessione.

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario è tenuto a presentare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) costituita nelle modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia definitiva dovrà avere durata pari a quella della concessione e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo dell'affidamento.

Nel caso di fidejussione si applica quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, ovvero, tra le altre cose, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Falconara Marittima.

La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto e copia della stessa sarà allegata al contratto.

L'importo della garanzia è pari al 10% del valore della concessione.

Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva in caso di mancato adempimento degli oneri e obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato.

La reintegrazione della somma a garanzia dovrà avvenire, pena la decadenza dall'affidamento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune.

La garanzia definitiva viene restituita o svincolata al termine dell'affidamento solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del soggetto affidatario, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Per quanto non espressamente specificato, si rimanda all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 4 SUB-CONCESSIONE

Stante la natura del servizio, la sub-concessione è vietata.

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

La gestione del servizio oggetto della presente concessione è compensata ad aggio unico, al netto degli oneri fiscali previsti per legge, rapportato alla riscossione complessiva, a titolo di canone sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell'art. 68 del Regolamento canone unico;

L'aggio a favore del soggetto affidatario corrisponderà a quello offerto in sede di gara dall'affidatario medesimo, che dovrà essere pari o inferiore all'aggio a base d'asta del 95% dell'importo riscosso a titolo di canone per le affissioni, per tutte le commissioni esterne e della stessa stazione appaltante.

L'aggio è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Canone patrimoniale delle pubbliche affissioni, inclusa la maggiorazione per il diritto di urgenza.

Resta assoggettato al medesimo aggio ogni eventuale introito, tutti inclusi e nessuno escluso, a qualsiasi titolo conseguito, connesso alla gestione in concessione del servizio in oggetto.

Il compenso sarà assoggettato agli oneri fiscali pro-tempore vigenti, in quanto dovuti.

Con la prescrizione dell'aggio contrattuale di cui al presente articolo l'affidatario si intende compensato di qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio.

L'affidatario, previa presentazione del prospetto riepilogativo mensile, fattura l'aggio di ciascuna mensilità per le affissioni esterne mentre per quelle effettuate per conto della stessa stazione appaltante il riepilogo e la fattura saranno trimestrali.

La quota di aggio di spettanza sarà pagata dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC); in caso contrario, i termini di pagamento verranno sospesi fino alla regolarizzazione delle posizioni contributive.

ART. 6 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

In caso di variazioni tariffarie o di modifica del regolamento che comportino una variazione superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione, del gettito complessivo dell'entrata, l'aggio potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

ART. 7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è di seguito meglio specificato:

l'affidatario si impegna a curare la gestione del servizio delle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi finalizzati alla affissione dei manifesti ed in particolare:

- 1) a richiedere presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari;
- 2) a ricevere e registrare tutte le commissioni di affissione ricevute dagli utenti richiedenti, ad assegnare gli impianti nei periodi richiesti e, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio. L'assegnazione degli impianti deve avvenire rispettando la destinazione d'uso attribuita dall'ente ad ogni singolo impianto, così come risulta nell'allegato elenco, evitando in tal modo la contemporanea affissione di manifesti funebri e commerciali in un medesimo impianto;
- 3) a quantificare il canone dovuto per le pubbliche affissioni che deve essere corrisposto dai soggetti committenti, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge o dal Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria;
- 4) ad effettuare le affissioni richieste, previa preparazione del materiale e verifica del pagamento del canone dovuto. Le affissioni devono essere eseguite entro il primo giorno del periodo di esposizione richiesto, eventualmente anche utilizzando più unità lavorative.

Tale termine deve essere garantito anche in caso di avversità atmosferiche, salvo che non siano oggettivamente tali da impedire la prestazione. In caso di pioggia persistente o comunque di condizioni atmosferiche proibitive per lo svolgimento del servizio, il concessionario dovrà dare tempestiva notizia della sospensione del servizio al competente ufficio comunale, non oltre le ore 10.30 dello stesso giorno. Il concessionario rimane comunque vincolato al recupero quantitativo delle prestazioni sospese non appena le condizioni climatiche lo consentiranno;

- 5) a provvedere alla sostituzione dei manifesti danneggiati o comunque resi illeggibili;
- 6) ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutti i tabelloni - sostegni murari ecc. oggetto del presente affidamento e provvedere alla segnalazione tempestiva all'ufficio preposto di eventuali impianti pericolosi o pericolanti. Per manutenzione ordinaria si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo: la pulizia degli impianti, interventi di modesta manutenzione etc.
- 7) a provvedere alla raccolta, al trasporto e al conferimento al sistema pubblico di raccolta del materiale defisso, nel rispetto della vigente disciplina sullo smaltimento dei rifiuti.

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità indicate all'articolo 68 del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerando dunque il Comune.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

La consegna dei manifesti da parte dei committenti può essere effettuata anche presso la sede comunale di P.zza Carducci.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di timbro leggibile, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

L'affidatario si impegna a provvedere all'affissione, a suo completo carico, dei manifesti esenti, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento.

Il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e dovrà essere munito di tessera di riconoscimento. Il concessionario deve inoltre assicurare l'obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al Comune ed agli utenti il nominativo del responsabile ed il numero telefonico.

Il servizio di affissione e defissione dei manifesti deve essere svolto dal lunedì al venerdì.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo ritenuto opportuno per valutare che il servizio in questione venga svolto secondo criteri di razionalità e

comunque di efficacia ed efficienza nei confronti dei rapporti che sorgono tra il soggetto affidatario ed i soggetti committenti, al fine di garantire l'adeguatezza del servizio ed il mantenimento di elevate caratteristiche quali-quantitative dello stesso.

Si allega al presente capitolato l'elenco, ancorché non esaustivo e suscettibile di variazioni, dell'impiantistica destinata al servizio delle pubbliche affissioni che dovrà essere utilizzata per lo svolgimento del servizio in oggetto e sulla quale dovranno effettuarsi quindi anche le lavorazioni di manutenzione ordinaria. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare sia in aumento sia in diminuzione la dimensione complessiva dell'attuale parco delle installazioni destinate al servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 8 AFFISSIONI D'URGENZA

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie; il soggetto affidatario è tenuto ad esporre all'esterno dell'ufficio apposita nota informativa.

Il concessionario si impegna ad eseguire l'affissione dei manifesti funebri entro le 3 ore successive alla richiesta. Tali affissioni hanno infatti priorità assoluta rispetto alle altre già prenotate, che devono comunque essere espletate nel corso della giornata.

Il servizio di affissione con urgenza deve essere garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

ART. 9 ONERI DIVERSI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'affidatario oltre ad ottemperare agli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:

- svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Per l'esecuzione del servizio, l'affidatario si obbliga a dotarsi, entro la data di inizio dello stesso, dell'attrezzatura occorrente, sia per l'affissione che per la defissione nonché per la manutenzione ordinaria degli impianti;
- eseguire il presente contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 8/11/1991, n. 381, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo;
- applicare nei rapporti con gli utenti/contribuenti le disposizioni della Legge 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente" e a rispondere, nel rispetto dei tempi e dei modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti;
- osservare ed applicare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere ai quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni;
- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;
- fornire, su richiesta del Comune, tutte le notizie e i dati statistici inerenti il servizio;
- compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;

- conservare presso la propria sede tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio;
- assumere l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento del servizio, con l'obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
- comunicare al Comune, entro 10 gg. dalla designazione, il Funzionario Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

ART. 10 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario per tutta la durata della concessione prende in consegna dal Comune di Falconara Marittima gli impianti esistenti delle affissioni pubbliche e provvede alla loro manutenzione in modo da garantirne la conservazione, il decoro e la funzionalità.

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza dello stato di manutenzione attuale degli impianti che sono dislocati nelle varie parti della città e di accettarlo senza riserva alcuna, intendendo con questo che lo ritiene in grado di adempiere al servizio stesso.

Il Concessionario dovrà, inoltre, garantire il rispetto della ripartizione per destinazione a seconda della natura delle affissioni come stabilito dall'art. 64 del regolamento.

ART. 11 RISCOSSIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La riscossione del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e del Regolamento Comunale.

Il versamento da parte dei contribuenti deve essere effettuato su conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Falconara Marittima.

Il Comune di Falconara Marittima consentirà al referente dell'affidatario l'accesso al conto corrente per la sola verifica delle movimentazioni.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti alla gestione, comprese quelle derivanti da eventuali spese postali per le pratiche non rimosse rimarranno a carico della ditta affidataria.

ART. 12 GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà costituire e aggiornare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, una completa banca dati informatizzata dei contribuenti e delle relative posizioni. La banca dati si intende comunque di proprietà del Comune. Il sistema informativo deve garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché l'estrazione di dati statistici. Il Concessionario è tenuto all'utilizzo dello stesso software attualmente in uso all'Ente al fine di garantire il continuo e completo accesso in via telematica alla banca dati relativa al servizio oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Comune e comunque tale da consentire un'agevole lettura dei dati.

ART. 13 RENDICONTI CONTABILI

Gli importi dei versamenti, così come stabilito dall'ex art.2/bis del D.L. 193/2016 modificato dall'art. 13, comma 4, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, saranno accreditati sul conto corrente di tesoreria del Comune di Falconara Marittima. L'aggio costituisce l'unico corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario e dovrà soddisfare tutte le spese e gli oneri sostenuti nell'esecuzione del servizio. L'importo dell'aggio sarà contabilizzato e corrisposto nelle misure e nei termini di cui all'art. 6. Delle riscossioni di ciascun

mese confluente sul conto corrente intestato al Comune, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il soggetto affidatario deve compilare in duplice copia prospetti riepilogativi, con l'importo riscosso nel mese precedente. Per le affissioni interne effettuate dalla stazione appaltante i prospetti riepilogativi devono essere compilati trimestralmente. I compensi dell'affidatario saranno pagati dal Comune a seguito di presentazione della regolare rendicontazione e dell'emissione della relativa fattura. La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio dovrà essere prodotta a semplice richiesta del Comune.

ART. 14 ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio ed in caso di danni arrecati alle persone e alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esibire, prima di iniziare il servizio, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (sia per danni a cose o animali che persone) a tutela dei danni fatti a terzi ivi compresi i soggetti per i quali viene prestato il servizio. La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per l'esecuzione del servizio di pubbliche affissioni per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio.

ART. 15 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti o sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunto servizio, sempre connesso agli obblighi riguardanti i servizi stessi.

ART. 16 PERSONALE

Il Concessionario garantisce che la propria attività, inclusa la presente prestazione, è finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per le persone svantaggiate.

Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del personale impiegato nel servizio tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore.

Allo stesso personale deve essere garantito il livello di inquadramento ed un trattamento economico adeguato alle mansioni effettivamente svolte, non inferiore a quanto stabilito dai contratti di lavoro nazionali, nonché il mantenimento dell'anzianità maturata e il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici così come previsti dal CCNL.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene al momento del pagamento della fattura l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte del soggetto affidatario, si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il Concessionario garantisce che il servizio sarà effettuato a regola d'arte e in via continuativa sempre dal medesimo personale, evitando così impieghi a rotazione o saltuari, salvo casi di malattia o eventi eccezionali. La stessa, prima dell'inizio della gestione del servizio, dovrà segnalare alla competente U.O.C. Tributi i nominativi del personale dipendente incaricato per l'espletamento delle attività oggetto del presente disciplinare e a tal fine professionalmente idoneo ed indicare, in seguito, gli

eventuali cambiamenti, che dovranno avere il consenso del Comune il quale avrà inoltre la facoltà di chiederne in qualunque momento la sostituzione.

Il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del soggetto affidatario, e dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 17 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 DECADENZA

Il Concessionario decade dalla concessione, nei casi previsti dal D.M. 289/2000 ed in particolare:

- per mancato inizio del servizio oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- per cumulo da parte del concessionario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- per inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- per mancata reintegrazione della cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- per fatti di dolo o colpa ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di appalto;
- per violazione del divieto di sub-appalto;
- per ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione della concessione;
- altre ipotesi previste dalla legge.

Il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dalla concessione previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, assegnando un termine al soggetto affidatario per le controdeduzioni di 15 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il predetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni o se le stesse sono ritenute non soddisfacenti, il Comune dichiara la decadenza della concessione.

Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al risarcimento dei danni.

I danni arrecati al Comune, a seguito della risoluzione della concessione, saranno addebitati a valere sulla cauzione definitiva, fatto salvo il maggior risarcimento comunque dovuto.

ART. 19 REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' facoltà del Comune revocare la concessione a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

La revoca è esercitata per iscritto, mediante provvedimento del soggetto competente, comunicata al Concessionario a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ART. 20 PRIVACY

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento generale sulla protezione dei dati" UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, sia con modalità manuali sia con modalità informatizzate. I dati raccolti sono quelli forniti dall'Affidatario e quelli acquisiti dall'Amministrazione comunale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.: tali dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento ed ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. L'Affidatario può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD – responsabile protezione dati sono disponibili presso il sito del Comune: www.comune.falconara-marittima.an.it.

L'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente contratto comporta un trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Falconara M.ma, e per questo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, l'Affidatario, che accetta, è nominato con il presente atto responsabile esterno dell'Ente, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

Il Responsabile assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti assicurando la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. In applicazione del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", successive modificazioni ed integrazioni, e del REGOLAMENTO UE 679/2016, il Responsabile, è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti dei servizi da qualsiasi fonte provengano, ed adotta tutte le misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tiene, ed aggiorna costantemente un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, contenente le informazioni indicate all'art. 30 paragrafo 2 del GDPR.

I dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'Affidatario si impegna, in assenza di proroga nell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Ente affidante entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale rappresentante dell'Affidatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'Affidatario sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

La nomina non costituisce autorizzazione generale ma autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente contratto.

Il Responsabile non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e dell'Autorità giudiziaria, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile è tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o, abbia agito in modo difforme e/o contrario rispetto alle istruzioni del Titolare.

Il Titolare dà atto che i dati da lui trasmessi al Responsabile del trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

I dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

È fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare.

È fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare.

Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.

Il Titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche istruzioni e/o attraverso propri strumenti informatici e/o di telecomunicazione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, il Titolare e il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR ed ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che non potrà essere definita in forma bonaria tra il Concessionario e l'Amministrazione comunale, sarà demandata alla giurisdizione ordinaria competente.

ART. 22 PENALI

Il Comune si riserva di provvedere alle presenti prestazioni oggetto del contratto a mezzo di altra ditta o direttamente, qualora le inadempienze contrattuali del Concessionario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività del Comune, con conseguente addebito al soggetto affidatario degli eventuali maggiori oneri.

Nel caso in cui si verifichi inadempienza da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dal Comune una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ciascuna prestazione non eseguita a regola d'arte.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l'impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora l'affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

Nel caso di inadempienza ripetuta, il Comune avrà facoltà, previa motivata contestazione, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, rivalendosi anche sulla cauzione definitiva di cui al precedente art.3.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto di risarcimento.

Le penali di cui sopra saranno applicate dal Dirigente del Settore Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile, con semplice lettera da notificarsi al Concessionario stesso e l'importo relativo dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale nel termine di tre giorni dalla notifica.

L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, s'intendono a carico del concessionario. Il presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato dal dirigente competente ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

ART. 24 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del soggetto affidatario equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le altre norme che regolano espressamente la materia del servizio di pubbliche affissioni;

- accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

ART. 25 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione il soggetto affidatario è obbligato a restituire al Comune:

- a. Tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti, in buone condizioni di efficienza;
- b. La banca dati relativa alle affissioni effettuate, sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune;
- c. Ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.

ART. 26 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui alla L. 160/2019 e al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.